

COPIA



## COMUNE DI VILLA DEL CONTE

-Provincia di Padova-

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

Sessione *Ordinaria* - *Seduta Pubblica* - *Prima convocazione*

Verbale letto, approvato e sottoscritto.	e	<b>OGGETTO</b>																										
IL PRESIDENTE F.to ARGENTI ANTONELLA		<b>ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 14/2017 PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL SUOLO E MODIFICA AGLI ARTT. 16 E 43 DELLE N.T.A. E ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) .</b>																										
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. SCARANGELLA LUCA		L'anno <b>duemilaventitre</b> , addì <b>due</b> del mese di <b>maggio</b> alle ore <b>18:30</b> nella sala delle adunanze della sede municipale. Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 09/11/2016 prot. n. 10179 è stato convocato il Consiglio Comunale.																										
N..... del Reg. Pubbl.		Eseguito l'appello risultano:																										
<u>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</u> (art. 124 D.Lgs. 267/2000)		<table><tr><td><b>ARGENTI ANTONELLA</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>PEGORARO GIACINTO</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>VITTADELLO ELENA</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>PASTORELLO DAVIDE</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>STOCCO MATTEO</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>VIGRI GRAZIELLA</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>ZANCHIN VALERIO</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>BIZZOTTO LORETA</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>DE FRANCESCHI LORENZA</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>BEVILACQUA PAOLO</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>ROMANELLO ALESSANDRO</b></td><td><b>Assente</b></td></tr><tr><td><b>BONALDO FERNANDO</b></td><td><b>Presente</b></td></tr><tr><td><b>FANTINATO CINZIA</b></td><td><b>Presente</b></td></tr></table>	<b>ARGENTI ANTONELLA</b>	<b>Presente</b>	<b>PEGORARO GIACINTO</b>	<b>Presente</b>	<b>VITTADELLO ELENA</b>	<b>Presente</b>	<b>PASTORELLO DAVIDE</b>	<b>Presente</b>	<b>STOCCO MATTEO</b>	<b>Presente</b>	<b>VIGRI GRAZIELLA</b>	<b>Presente</b>	<b>ZANCHIN VALERIO</b>	<b>Presente</b>	<b>BIZZOTTO LORETA</b>	<b>Presente</b>	<b>DE FRANCESCHI LORENZA</b>	<b>Presente</b>	<b>BEVILACQUA PAOLO</b>	<b>Presente</b>	<b>ROMANELLO ALESSANDRO</b>	<b>Assente</b>	<b>BONALDO FERNANDO</b>	<b>Presente</b>	<b>FANTINATO CINZIA</b>	<b>Presente</b>
<b>ARGENTI ANTONELLA</b>	<b>Presente</b>																											
<b>PEGORARO GIACINTO</b>	<b>Presente</b>																											
<b>VITTADELLO ELENA</b>	<b>Presente</b>																											
<b>PASTORELLO DAVIDE</b>	<b>Presente</b>																											
<b>STOCCO MATTEO</b>	<b>Presente</b>																											
<b>VIGRI GRAZIELLA</b>	<b>Presente</b>																											
<b>ZANCHIN VALERIO</b>	<b>Presente</b>																											
<b>BIZZOTTO LORETA</b>	<b>Presente</b>																											
<b>DE FRANCESCHI LORENZA</b>	<b>Presente</b>																											
<b>BEVILACQUA PAOLO</b>	<b>Presente</b>																											
<b>ROMANELLO ALESSANDRO</b>	<b>Assente</b>																											
<b>BONALDO FERNANDO</b>	<b>Presente</b>																											
<b>FANTINATO CINZIA</b>	<b>Presente</b>																											
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi.		Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.																										
dal .....																												
al .....																												
Addì', .....																												
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE F.to FRANE PATRIZIA		Il sig. ARGENTI ANTONELLA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri sigg: BIZZOTTO LORETA DE FRANCESCHI LORENZA BEVILACQUA PAOLO																										
La presente copia è conforme all'originale.		Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.																										
Addì', .....																												
IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. SCARANGELLA LUCA																												

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On Line del Comune ed e' divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il giorno .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. SCARANGELLA LUCA

Presente in sala il Dott. Giacomo De Franceschi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 94 del 29/05/2014, è stato ratificato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – PATI tematico del Camposampierese – ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/2004, n. 11/2004;
- il Comune di Villa del Conte è dotato di P.A.T. approvato con decreto del Presidente della Provincia di Padova con deliberazione n. 7 del 01/12/2014; in data 26/03/2019;
- con delibera del C.C. n. 3 del 26/03/2019 è stata approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi;
- con delibera del C.C. n. 28 del 25/05/2021 è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi;
- con delibera del C.C. n. 36 del 29/09/2022 è stata approvata la Variante n. 3 al Piano degli Interventi;

### Rilevato che:

- la Regione Veneto con la L.R. 14/2017 avente ad oggetto *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*, ha dato avvio ad una riforma per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informativi, contenuti all’art. 1, comma 2, *“la programmazione del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale attraverso la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”*;
- la L.R. 14/2017 stabilisce che i Comuni provvedano all’individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata. Gli ambiti della *“urbanizzazione consolidata”*, sono definiti all’art. 2, comma 1, lett e) della legge, come *“l’insieme delle parti di territorio già edificate, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Nel medesimo comma è precisato inoltre che gli ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT)*;
- la Regione Veneto ha inviato in data 26/06/2017, con prot. 21984, una scheda informativa contenente i dati territoriali richiesti ai Comuni, utili alla emanazione del provvedimento da parte della Giunta Regionale, di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) con il quale stabilire il consumo di suolo ammesso nel territorio Comunale;
- detta normativa all’art. 4, comma 5, prevedeva, come primo adempimento da parte dei Comuni, la compilazione di detta scheda informativa, e la redazione dell’elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da trasmettere alla Regione Veneto affinché la medesima elaborasse i dati a livello regionale;

### Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24/08/2017 è stata approvata l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, aggiornati in esito alla definizione degli stessi intesi come indicato all’art. 2, lett. e) della L.R. 14/2017, e successivamente è stata trasmessa alla Regione Veneto la documentazione con i dati e gli elaborati richiesti;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018, allegato C, la Regione Veneto ha approvato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei; al Comune di Villa del Conte è stata assegnata una **quantità massima pari a 31,14 ha (ettari)**;
- la predetta D.G.R. 668/2018 ha precisato che *“per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI e con le varianti ai PI”*; la quantità di SAU Trasformabile prevista dal PAT del Comune di Villa del Conte è di 18,7438 ha; tale quantità risulta inferiore alla quantità massima assegnata con Provvedimento di Giunta Regionale (18,7438 ha < 31,14 ha) e, pertanto, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Villa del Conte sarà pari al valore minore,

- ovvero a 18,7438 ha;
- il primo Piano degli interventi ha introdotto trasformazioni di suolo a seguito di nuove previsioni per complessivi ha 1,7259 (vedi relazione Programmatica), da cui deriva un residuo di quantità massima di suolo trasformabile di ha 17,0179 (ha 18,7438 - ha 1,7259);
  - a seguito della pubblicazione della D.G.R. 668/2018, i Comuni dotati di PAT già vigente hanno tempo 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento regionale per approvare la variante di adeguamento di tale strumento urbanistico generale (secondo le procedure semplificate previste dall'articolo 14 della L.R. 14/2017) alle modifiche introdotte appunto dalla citata DGR e dalla più volte richiamata LR 14/87;
  - ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 13 e 14 della citata L.R. 14/2017 e della DGR 668/2018, il PAT del Comune di Villa del Conte necessita pertanto di essere adeguato a tali disposizioni;
  - con delibera del Consiglio Comunale n. 46, in data 30/12/2019, avente ad oggetto *“Adozione variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017, per l’adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifica all’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione”* il Comune ha avviato le procedure per adempiere a tali obblighi;

**Rilevato** che la variante al PAT conteneva quindi, oltre agli adempimenti previsti dalla L.R. 14/2017, anche la previsione di modifiche all'art. 16 delle N.T.A. avente ad oggetto *“Ambiti naturalistici di livello regionale”*, con specifico riguardo alle prescrizioni di seguito riportate *“In tali ambiti è vietata la nuova edificazione, ad eccezione di quelle opere e/o servizi necessari al miglioramento, al controllo ed alla visitazione del sistema. Ad eccezione dei casi di comprovata pubblica necessità, e fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il mantenimento e l’evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti. Dovrà in ogni caso essere preventivamente consultato l’Ente gestore del corpo idrico”*;

**Dato atto** che le modifiche introdotte al predetto art. 16 delle N.T.A. intendevano limitare l'inedificabilità ai soli ambiti fluviali esterni alle zone di espansione e di completamento preesistenti salvaguardando la possibilità di edificazione all'interno delle zone residenziali di completamento ed espansione già individuate nel previgente Piano Regolatore Generale e confermate nel vigente Piano degli Interventi; tale modifica era quindi finalizzata al completamento dei nuclei esistenti, da individuarsi nello specifico nel capoluogo, per le aree poste in prossimità del fiume Tergola e a nord del territorio per alcune aree poste in prossimità dello scolo Vandura;

**Verificato** che la variante adottata è stata pubblicata dal 07/04/2020 e fino al 07/05/2020; nei successivi 30 giorni e quindi fino al 06/06/2020 potevano essere presentate osservazioni e opposizioni ai contenuti della variante;

**Rilevato** che in data 18/06/2020, con prot. 5224, è stata depositata un'osservazione a firma del Responsabile dell'Area Tecnica che di seguito con i seguenti contenuti:

**“Considerato** che con la presente variante si intende, anche, modificare l'art. 16 *“Ambiti naturalistici di interesse regionale” delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT, e in particolare il punto 2) PRESCRIZIONI nella parte in cui questo recita “In tali ambiti è vietata la nuova edificazione, ad eccezione di quelle opere e/o servizi necessari al miglioramento, al controllo ed alla visitazione del sistema. ...”* sì da consentire l'edificazione nelle Zone edificabili di espansione (C2) e completamento (B – C1 – C1.1 ricadenti all'interno di tali ambiti, Zone queste già precedentemente individuate come edificabili ancora in vigore del precedente strumento urbanistico generale - P.R.G.; **tutto ciò premesso:**

- **SI CHIEDE** di ricomprendere, tra tali zone (edificabili quindi, anche se a condizione e/o con prescrizioni specifiche dettate dal PAT e/o PI), anche le zone *“F – zone di interesse comune”* e le zone *“A” – centro storico*;
- **SI CHIEDE** altresì di disciplinare analogamente (consentendo l'edificazione ex-novo) le stesse zone di completamento, di espansione e di interesse comune e centro storico, già individuate nel precedente PRG, rientranti nella fascia di tutela dei corsi d'acqua di cui all'art. 43 delle NTA del PAT in cui attualmente è consentito solamente l'ampliamento degli edifici legittimamente esistenti.”

**Verificato** che a seguito dell'inoltro della documentazione costituente la variante, comprensiva dell'osservazione su menzionata, in data 27/01/2022, con parere motivato n. 12, la Commissione Regionale VAS aveva espresso le seguenti conclusioni:

*“Per quanto espresso in premessa, non risulta possibile, allo stato, escludere potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Villa del Conte per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la modifica all'art. 16 delle norme tecniche di attuazione.*

Per tale ragione, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come previsto dall'art. 4, comma 4 sexies, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, che prevedono l'attivazione delle procedure di verifica d'assoggettabilità a VAS o della VAS"

**Visto** il successivo parere motivato n. 44 del 16/03/2023 da parte della Commissione Regionale VAS che ha ritenuto di assoggettare alla procedura V.A.S. la variante predetta;

**Considerato** che il Parere VAS n. 44 del 16/03/2023 conteneva alcune specifiche prescrizioni derivanti dall'istruttoria VINCA n. 34/2023 che necessitano di essere recepite nelle norme tecniche del PAT;

**Rilevata** quindi la necessità di provvedere a una nuova adozione della variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017, per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e per la modifica agli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione unitamente all'adozione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Dichiarazione di non incidenza da sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S.;

**Evidenziato** che per quanto riguarda la modifica agli artt. 16 e 43 delle N.T.A. del PAT le stesse sono così riassunte:

Art. 16 – Ambiti naturalistici di Livello Regionale		
Testo attuale	Testo modificato	Comparazione
<p>1. Trattasi di ambiti fluviali individuati nel PTCP, corrispondenti a indicazioni del PTRC, ad altissima sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.</p> <p><b>PRESCRIZIONI</b></p> <p>2. In tali ambiti è vietata la nuova edificazione, ad eccezione di quelle opere e/o servizi necessari al miglioramento, al controllo ed alla visitazione del sistema. Ad eccezione dei casi di comprovata pubblica necessità, e fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti. Dovrà in ogni caso essere preventivamente consultato l'Ente gestore del corpo idrico</p> <p><b>DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI</b></p> <p>3. Nella formazione del PI si dovrà prevedere una disciplina di dettaglio finalizzata ai seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate, anche con funzione di mitigazione/compensazione;</li> <li>- la conversione colturale con minor utilizzo di trattamenti chimici;</li> <li>- il controllo del carico inquinante di origine zootecnica;</li> <li>- la conversione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione;</li> <li>- la salvaguardia, manutenzione e rinaturalizzazione delle sponde e il potenziamento della vegetazione ripariale, favorendo habitat per la fauna;</li> <li>- la regolamentazione di accessi e percorsi didattici nelle zone a valore naturalistico;</li> <li>- la creazione, anche con altri corsi d'acqua, di connessioni ecologiche.</li> </ul> <p>4. Va altresì rispettato quanto disposto dal PTCP art. 22a e dal PTRC art. 19.</p> <p>Sono individuati i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ambiti fluviali del Tergola";</li> <li>- "sorgenti del Vandura e relativi ambiti fluviali".</li> </ul>	<p>1. Trattasi di ambiti fluviali individuati nel PTCP, corrispondenti a indicazioni del PTRC, ad altissima sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.</p> <p><b>PRESCRIZIONI</b></p> <p>2. Negli ambiti fluviali esterni alle zone di espansione, di completamento, dei Centri Storici e delle zone F, è vietata la nuova edificazione, ad eccezione di quelle opere e/o servizi necessari al miglioramento, al controllo ed alla visitazione del sistema. Ad eccezione dei casi di comprovata pubblica necessità, e fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti. Dovrà in ogni caso essere preventivamente consultato l'Ente gestore del corpo idrico anche per gli interventi ricadenti all'interno dalle zone di espansione, di completamento, dei Centri Storici e delle zone F, qualora prescritto dalla normativa idraulica vigente.</p> <p><b>DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI</b></p> <p>3. Nella formazione del PI si dovrà prevedere una disciplina di dettaglio finalizzata ai seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate, anche con funzione di mitigazione/compensazione;</li> <li>- la conversione colturale con minor utilizzo di trattamenti chimici;</li> <li>- il controllo del carico inquinante di origine zootecnica;</li> <li>- la conversione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione;</li> <li>- la salvaguardia, manutenzione e rinaturalizzazione delle sponde e il potenziamento della vegetazione ripariale, favorendo habitat per la fauna;</li> <li>- la regolamentazione di accessi e percorsi didattici nelle zone a valore naturalistico;</li> <li>- la creazione, anche con altri corsi d'acqua, di connessioni ecologiche.</li> </ul> <p>4. Va altresì rispettato quanto disposto dal PTCP art. 22a e dal PTRC art. 19.</p> <p>Sono individuati i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ambiti fluviali del Tergola";</li> <li>- "sorgenti del Vandura e relativi ambiti fluviali".</li> </ul>	<p>1. Trattasi di ambiti fluviali individuati nel PTCP, corrispondenti a indicazioni del PTRC, ad altissima sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.</p> <p><b>PRESCRIZIONI</b></p> <p>2. In tali Negli ambiti fluviali esterni alle zone di espansione, di completamento, dei Centri Storici e delle zone F, è vietata la nuova edificazione, ad eccezione di quelle opere e/o servizi necessari al miglioramento, al controllo ed alla visitazione del sistema. Ad eccezione dei casi di comprovata pubblica necessità, e fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti. Dovrà in ogni caso essere preventivamente consultato l'Ente gestore del corpo idrico anche per gli interventi ricadenti all'interno dalle zone di espansione, di completamento, dei Centri Storici e delle zone F, qualora prescritto dalla normativa idraulica vigente.</p> <p><b>DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI</b></p> <p>3. Nella formazione del PI si dovrà prevedere una disciplina di dettaglio finalizzata ai seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate, anche con funzione di mitigazione/compensazione;</li> <li>- la conversione colturale con minor utilizzo di trattamenti chimici;</li> <li>- il controllo del carico inquinante di origine zootecnica;</li> <li>- la conversione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione;</li> <li>- la salvaguardia, manutenzione e rinaturalizzazione delle sponde e il potenziamento della vegetazione ripariale, favorendo habitat per la fauna;</li> <li>- la regolamentazione di accessi e percorsi didattici nelle zone a valore naturalistico;</li> <li>- la creazione, anche con altri corsi d'acqua, di connessioni ecologiche.</li> </ul> <p>4. Va altresì rispettato quanto disposto dal PTCP art. 22a e dal PTRC art. 19.</p> <p>Sono individuati i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ambiti fluviali del Tergola";</li> <li>- "sorgenti del Vandura e relativi ambiti fluviali".</li> </ul>

Art. 43 – Corsi d’acqua (Alvei ed Argini) – Fasce di tutela dei corsi d’acqua

Testo attuale	Testo modificato	Comparazione
<p><i>PRESCRIZIONI (prescrizioni che contengono anche disposizioni generali emanate dal Genio Civile competente)</i></p> <p>1. È istituita una fascia di tutela di m. 100 dall’unghia esterna dell’argine principale dei corsi d’acqua individuati nel PAT, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004.</p> <p>2. All’interno della suddetta fascia di tutela fluviale non sarà consentita la realizzazione di nuove costruzioni, né trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PAT.</p> <p>3. Entro tali fasce saranno consentiti gli ampliamenti degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con le altre previsioni del PAT e con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente, e fatto salvo il rispetto della distanza dal demanio idrico.</p> <p>4. Le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d’acqua demaniali e le relative fasce di rispetto, non possono essere incluse all’interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale, se non come aree destinate alla tutela del corpo idrico, specificando che le stesse non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione;</p> <p>5. Le norme definite nello studio di compatibilità idraulica dichiarate di “Invarianza Idraulica” sono parte integrante delle presenti norme purché tali edifici o elementi siano di rilevanza non strategica e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS;</p> <p>6. Qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d’acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico od ecologico, deve essere sempre compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi;</p> <p>7. Le aree comprese tra argini maestri e corso d’acqua vanno tutelate con interventi di ingegneria naturalistica.</p> <p><i>DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI</i></p> <p>8. Il PI disciplina le fasce di tutela fluviale prevedendo la realizzazione di interventi di ripristino/miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale.</p> <p>9. Il PI può stabilire distanze diverse da quella di cui al precedente comma 2 relativamente alle aree di urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa, fatto salvo in ogni caso il rispetto della distanza dal demanio idrico di cui al precedente comma 1.</p> <p>10. Il PI individuerà le eventuali destinazioni d’uso ammissibili all’interno delle fasce di tutela fluviali, che dovranno in ogni caso essere compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PAT.</p> <p>11. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione/riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme purché tali edifici o elementi siano di rilevanza non strategica e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di</p>	<p><i>PRESCRIZIONI (prescrizioni che contengono anche disposizioni generali emanate dal Genio Civile competente)</i></p> <p>1. È istituita una fascia di tutela di m. 100 dall’unghia esterna dell’argine principale dei corsi d’acqua individuati nel PAT, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004.</p> <p>2. Negli ambiti all’interno della suddetta fascia di tutela fluviale ed esterni alle zone di espansione, di completamento, dei Centri Storici e delle zone F non sarà consentita la realizzazione di nuovi edifici, né trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PAT.</p> <p>3. Entro tali fasce saranno consentiti gli ampliamenti degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con le altre previsioni del PAT e con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente, e fatto salvo il rispetto della distanza dal demanio idrico.</p> <p>4. Le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d’acqua demaniali e le relative fasce di rispetto, non possono essere incluse all’interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale, se non come aree destinate alla tutela del corpo idrico, specificando che le stesse non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione;</p> <p>5. Le norme definite nello studio di compatibilità idraulica dichiarate di “Invarianza Idraulica” sono parte integrante delle presenti norme purché tali edifici o elementi siano di rilevanza non strategica e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS;</p> <p>6. Qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d’acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico od ecologico, deve essere sempre compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi;</p> <p>7. Le aree comprese tra argini maestri e corso d’acqua vanno tutelate con interventi di ingegneria naturalistica.</p> <p><i>DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI</i></p> <p>8. Il PI disciplina le fasce di tutela fluviale prevedendo la realizzazione di interventi di ripristino/miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale.</p> <p>9. Il PI può stabilire distanze diverse da quella di cui al precedente comma 2 relativamente alle aree di urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa, fatto salvo in ogni caso il rispetto della distanza dal demanio idrico di cui al precedente comma 1.</p> <p>10. Il PI individuerà le eventuali destinazioni d’uso ammissibili all’interno delle fasce di tutela fluviali, che dovranno in ogni caso essere compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PAT.</p> <p>11. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione/riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui</p>	<p><i>PRESCRIZIONI (prescrizioni che contengono anche disposizioni generali emanate dal Genio Civile competente)</i></p> <p>1. È istituita una fascia di tutela di m. 100 dall’unghia esterna dell’argine principale dei corsi d’acqua individuati nel PAT, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004.</p> <p>2. Negli ambiti all’interno della suddetta fascia di tutela fluviale ed esterni alle zone di espansione, di completamento, dei Centri Storici e delle zone F non sarà consentita la realizzazione di nuovi edifici, né trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PAT.</p> <p>3. Entro tali fasce saranno consentiti gli ampliamenti degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con le altre previsioni del PAT e con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente, e fatto salvo il rispetto della distanza dal demanio idrico.</p> <p>4. Le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d’acqua demaniali e le relative fasce di rispetto, non possono essere incluse all’interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale, se non come aree destinate alla tutela del corpo idrico, specificando che le stesse non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione;</p> <p>5. Le norme definite nello studio di compatibilità idraulica dichiarate di “Invarianza Idraulica” sono parte integrante delle presenti norme purché tali edifici o elementi siano di rilevanza non strategica e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS;</p> <p>6. Qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d’acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico od ecologico, deve essere sempre compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi;</p> <p>7. Le aree comprese tra argini maestri e corso d’acqua vanno tutelate con interventi di ingegneria naturalistica.</p> <p><i>DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI</i></p> <p>8. Il PI disciplina le fasce di tutela fluviale prevedendo la realizzazione di interventi di ripristino/miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale.</p> <p>9. Il PI può stabilire distanze diverse da quella di cui al precedente comma 2 relativamente alle aree di urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa, fatto salvo in ogni caso il rispetto della distanza dal demanio idrico di cui al precedente comma 1.</p> <p>10. Il PI individuerà le eventuali destinazioni d’uso ammissibili all’interno delle fasce di tutela fluviali, che dovranno in ogni caso essere compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PAT.</p> <p>11. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione/riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme purché tali edifici o elementi siano di rilevanza non</p>

<p>sostenibilità evidenziati dalla VAS.</p> <p>12. Il PI dovrà altresì individuare i manufatti del patrimonio storico, culturale e architettonico legati alla presenza di corsi d'acqua (mulini, magli, filande, stabilimenti tessili, cartiere, segherie, ecc.), nonché gli interventi artificiali di interesse storico – testimoniale (chiuse, idrovore, derivazioni, ecc.) prevedendo un'adeguata normativa di tutela e/o recupero.</p> <p>13. Il PI individuerà in prossimità dei corsi d'acqua, per i quali non sono già previste forme di tutela dalle specifiche normative vigenti le zone di massima tutela e le zone di protezione; la relativa disciplina sarà adeguata alle seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle zone di massima tutela sarà da vietarsi qualsiasi attività ad eccezione della coltivazione a prato non concimato;</li> <li>- nelle zone di protezione saranno da vietarsi tutte le attività potenzialmente inquinanti, tra le quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aree per il deposito o l'accumulo di rifiuti scarichi o materiali di demolizione;</li> <li>b. industrie per la lavorazione di prodotti bituminosi;</li> <li>c. autolavaggi;</li> <li>d. stazioni di servizio;</li> <li>e. deposito e vendita materiali da costruzione;</li> <li>f. cimiteri;</li> <li>g. deposito, vendita o sintesi di prodotti chimici;</li> <li>h. industrie per il montaggio di circuiti elettrici;</li> <li>i. industrie di galvanoplastica;</li> <li>j. produzione o vendita di pesticidi, prodotti per la derattizzazione ecc.;</li> <li>k. deposito o produzione di fertilizzanti;</li> <li>l. fonderie, fornaci;</li> <li>m. garages per la riparazione e manutenzione di autoveicoli, incluse le operazioni di verniciatura;</li> <li>n. aree su strade principali per il deposito di sali antigelo;</li> <li>o. aree per il deposito di rifiuti liquidi industriali;</li> <li>p. aree per rottami e cimiteri per macchine;</li> <li>q. industrie per la lavorazione dei metalli;</li> <li>r. industrie estrattive;</li> <li>s. reparti per l'assistenza ed il montaggio dei motori;</li> <li>t. produzione di vernici;</li> <li>u. deposito e lavorazione di prodotti petroliferi;</li> <li>v. studi fotografici incluso sviluppo di pellicole e fotografie;</li> <li>w. lavorazione di materie plastiche;</li> <li>x. industrie poligrafiche;</li> <li>y. industrie cartarie;</li> <li>z. luoghi per l'eliminazione delle acque di scarico;</li> <li>aa. deposito lavorazione od eliminazione di materiali tossici;</li> <li>bb. serbatoi sotterranei di prodotti petroliferi ad uso industriale, commerciale, residenziale od "altro".</li> </ul> </li> </ul> <p>14. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione/riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme purché tali edifici o elementi siano di rilevanza non</p>	<p>al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme purché tali edifici o elementi siano di rilevanza non strategica e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS.</p> <p>12. Il PI dovrà altresì individuare i manufatti del patrimonio storico, culturale e architettonico legati alla presenza di corsi d'acqua (mulini, magli, filande, stabilimenti tessili, cartiere, segherie, ecc.), nonché gli interventi artificiali di interesse storico – testimoniale (chiuse, idrovore, derivazioni, ecc.) prevedendo un'adeguata normativa di tutela e/o recupero.</p> <p>13. Il PI individuerà in prossimità dei corsi d'acqua, per i quali non sono già previste forme di tutela dalle specifiche normative vigenti le zone di massima tutela e le zone di protezione; la relativa disciplina sarà adeguata alle seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle zone di massima tutela sarà da vietarsi qualsiasi attività ad eccezione della coltivazione a prato non concimato;</li> <li>- nelle zone di protezione saranno da vietarsi tutte le attività potenzialmente inquinanti, tra le quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aree per il deposito o l'accumulo di rifiuti scarichi o materiali di demolizione;</li> <li>b. industrie per la lavorazione di prodotti bituminosi;</li> <li>c. autolavaggi;</li> <li>d. stazioni di servizio;</li> <li>e. deposito e vendita materiali da costruzione;</li> <li>f. cimiteri;</li> <li>g. deposito, vendita o sintesi di prodotti chimici;</li> <li>h. industrie per il montaggio di circuiti elettrici;</li> <li>i. industrie di galvanoplastica;</li> <li>j. produzione o vendita di pesticidi, prodotti per la derattizzazione ecc.;</li> <li>k. deposito o produzione di fertilizzanti;</li> <li>l. fonderie, fornaci;</li> <li>m. garages per la riparazione e manutenzione di autoveicoli, incluse le operazioni di verniciatura;</li> <li>n. aree su strade principali per il deposito di sali antigelo;</li> <li>o. aree per il deposito di rifiuti liquidi industriali;</li> <li>p. aree per rottami e cimiteri per macchine;</li> <li>q. industrie per la lavorazione dei metalli;</li> <li>r. industrie estrattive;</li> <li>s. reparti per l'assistenza ed il montaggio dei motori;</li> <li>t. produzione di vernici;</li> <li>u. deposito e lavorazione di prodotti petroliferi;</li> <li>v. studi fotografici incluso sviluppo di pellicole e fotografie;</li> <li>w. lavorazione di materie plastiche;</li> <li>x. industrie poligrafiche;</li> <li>y. industrie cartarie;</li> <li>z. luoghi per l'eliminazione delle acque di scarico;</li> <li>aa. deposito lavorazione od eliminazione di materiali tossici;</li> <li>bb. serbatoi sotterranei di prodotti petroliferi ad uso industriale, commerciale, residenziale od "altro".</li> </ul> </li> </ul> <p>14. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli</p>	<p>strategica e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS.</p> <p>12. Il PI dovrà altresì individuare i manufatti del patrimonio storico, culturale e architettonico legati alla presenza di corsi d'acqua (mulini, magli, filande, stabilimenti tessili, cartiere, segherie, ecc.), nonché gli interventi artificiali di interesse storico – testimoniale (chiuse, idrovore, derivazioni, ecc.) prevedendo un'adeguata normativa di tutela e/o recupero.</p> <p>13. Il PI individuerà in prossimità dei corsi d'acqua, per i quali non sono già previste forme di tutela dalle specifiche normative vigenti le zone di massima tutela e le zone di protezione; la relativa disciplina sarà adeguata alle seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle zone di massima tutela sarà da vietarsi qualsiasi attività ad eccezione della coltivazione a prato non concimato;</li> <li>- nelle zone di protezione saranno da vietarsi tutte le attività potenzialmente inquinanti, tra le quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aree per il deposito o l'accumulo di rifiuti scarichi o materiali di demolizione;</li> <li>b. industrie per la lavorazione di prodotti bituminosi;</li> <li>c. autolavaggi;</li> <li>d. stazioni di servizio;</li> <li>e. deposito e vendita materiali da costruzione;</li> <li>f. cimiteri;</li> <li>g. deposito, vendita o sintesi di prodotti chimici;</li> <li>h. industrie per il montaggio di circuiti elettrici;</li> <li>i. industrie di galvanoplastica;</li> <li>j. produzione o vendita di pesticidi, prodotti per la derattizzazione ecc.;</li> <li>k. deposito o produzione di fertilizzanti;</li> <li>l. fonderie, fornaci;</li> <li>m. garages per la riparazione e manutenzione di autoveicoli, incluse le operazioni di verniciatura;</li> <li>n. aree su strade principali per il deposito di sali antigelo;</li> <li>o. aree per il deposito di rifiuti liquidi industriali;</li> <li>p. aree per rottami e cimiteri per macchine;</li> <li>q. industrie per la lavorazione dei metalli;</li> <li>r. industrie estrattive;</li> <li>s. reparti per l'assistenza ed il montaggio dei motori;</li> <li>t. produzione di vernici;</li> <li>u. deposito e lavorazione di prodotti petroliferi;</li> <li>v. studi fotografici incluso sviluppo di pellicole e fotografie;</li> <li>w. lavorazione di materie plastiche;</li> <li>x. industrie poligrafiche;</li> <li>y. industrie cartarie;</li> <li>z. luoghi per l'eliminazione delle acque di scarico;</li> <li>aa. deposito lavorazione od eliminazione di materiali tossici;</li> <li>bb. serbatoi sotterranei di prodotti petroliferi ad uso industriale, commerciale, residenziale od "altro".</li> </ul> </li> </ul> <p>14. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione/riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle</p>
---	--	---

strategica e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS.	elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione/riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme purché tali edifici o elementi siano di rilevanza non strategica e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS.	presenti norme purché tali edifici o elementi siano di rilevanza non strategica e fatti salvi comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS.
---	--	--

**Evidenziato** inoltre che per quanto riguarda il recepimento delle prescrizioni dell'istruttoria VINCA n. 23/2023 si è provveduto ad apportare le seguenti modifiche agli articoli 3 e 73 delle N.T.A. del PAT:

<b>Art. 3 – Valutazione Ambientale Strategica (VAS)</b>		
<b>Testo attuale</b>	<b>Testo modificato</b>	<b>Comparazione</b>
<p>Il PAT è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dalla sua attuazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", determinando le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti per potere adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione indicate dalla VAS.</p> <p>Tutte le azioni di piano sono subordinate alle misure di mitigazione e/o di compensazione previste dalla VAS.</p> <p>Le modalità di verifica e monitoraggio della sostenibilità alle previsioni del PAT, in rapporto alla VAS, sono così determinate: L'attuazione delle previsioni del PAT, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, sarà sottoposta a specifico monitoraggio.</p> <p>Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.</p> <p>La relazione evidenzierà, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche riferendosi ai dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.</p> <p>Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 7, della L.R.11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del PI, la Giunta presenterà al Consiglio Comunale un rapporto che dovrà verificare puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento: al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi si riferiscono; alla riduzione delle eventuali perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi. all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al</p>	<p>Il PAT è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dalla sua attuazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", determinando le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti per potere adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione indicate dalla VAS.</p> <p>Tutte le azioni di piano sono subordinate alle misure di mitigazione e/o di compensazione previste dalla VAS.</p> <p>Le modalità di verifica e monitoraggio della sostenibilità alle previsioni del PAT, in rapporto alla VAS, sono così determinate: L'attuazione delle previsioni del PAT, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, sarà sottoposta a specifico monitoraggio.</p> <p>Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.</p> <p>La relazione evidenzierà, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche riferendosi ai dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.</p> <p>Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 7, della L.R.11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del PI, la Giunta presenterà al Consiglio Comunale un rapporto che dovrà verificare puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento: al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi si riferiscono; alla riduzione delle eventuali perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi.</p>	<p>Ambientale Strategica degli effetti derivanti dalla sua attuazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", determinando le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti per potere adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione indicate dalla VAS.</p> <p>Tutte le azioni di piano sono subordinate alle misure di mitigazione e/o di compensazione previste dalla VAS.</p> <p>Le modalità di verifica e monitoraggio della sostenibilità alle previsioni del PAT, in rapporto alla VAS, sono così determinate: L'attuazione delle previsioni del PAT, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, sarà sottoposta a specifico monitoraggio.</p> <p>Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.</p> <p>La relazione evidenzierà, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche riferendosi ai dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.</p> <p>Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 7, della L.R.11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del PI, la Giunta presenterà al Consiglio Comunale un rapporto che dovrà verificare puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento: al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi si riferiscono; alla riduzione delle eventuali perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi. all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei trasporti urbani e a quello</p>

<p>settore dei trasporti urbani e a quello dell'edilizia.</p> <p>alla realizzazione del sistema dei parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili.</p> <p>all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita e le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli.</p> <p>In relazione a tale verifica la Giunta proporrà al Consiglio Comunale l'adozione delle necessarie misure di mitigazione e/o di compensazione individuate dalla VAS.</p> <p>Dovrà essere garantita la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con gli interventi compensativi di perequazione ambientale in ambito rurale.</p> <p>Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.</p> <p><i>Interventi di mitigazione e di compensazione</i></p> <p>Attuazione degli interventi di mitigazione e di compensazione. Tali misure sono previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma, previsto dalla Direttiva 42/2001/CE allegato I, co.g).</p> <p>Con l'applicazione delle misure di mitigazione, previste dalle linee guida VIA, 18 Giugno 2001, è possibile evitare completamente l'impatto negativo e/o minimizzarne l'effetto.</p> <p>Il rapporto ambientale del PAT per "opere di mitigazione" definisce delle misure dirette sottoforma di provvedimenti e/o di interventi che servono a ridurre gli effetti negativi nell'ambiente dello scenario di piano prescelto. Le mitigazioni sono definite solamente dopo la caratterizzazione e stima degli effetti negativi sull'ambiente, solo cioè dopo aver conosciuto l'entità e l'estensione complessiva degli effetti negativi e la loro propagazione ed estensione.</p> <p>Le mitigazioni previste sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Canalizzazione, raccolta e recupero acque</li> <li>II. Drenaggi per il mantenimento dei flussi e delle portate di falda e Risparmio idrico</li> <li>III. Consolidamento e rinverdimento spondale</li> <li>IV. Ricostituzione e ripiantumazione della vegetazione danneggiata nel territorio</li> <li>V. Ricostituzione dei percorsi abituali della fauna (corridoi verdi lungo il Tergola)</li> <li>VI. Barriere arboree di mitigazione visiva e/o funzionale</li> <li>VII. Misure di inserimento paesaggistico e di riqualificazione urbana</li> <li>VIII. Interventi a verde in aree di nuova costruzione</li> <li>IX. Schermature e zone tampone (Corridoi ecologici)</li> <li>X. Contenimento del consumo di suolo (es. espansione in altezza, completamento delle aree già previste dal PRG...)</li> <li>XI. Ripristino della funzionalità e della fruibilità delle aree</li> <li>XII. Uso di fonti energetiche rinnovabili (Utilizzo del solare termico, Utilizzo di pannelli fotovoltaici)</li> <li>XIII. Edilizia ecosostenibile (Utilizzo materiali bioecologici, Efficienza energetica, Comfort estivo degli edifici, ecc.)</li> <li>XIV. Riduzione delle fonti di Illuminazione e di rumore</li> <li>XV. Coperture, terrazzi e pareti verdi</li> </ol> <p>Le azioni di mitigazione sono da prevedere</p>	<p>all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei trasporti urbani e a quello dell'edilizia.</p> <p>alla realizzazione del sistema dei parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili.</p> <p>all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita e le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli.</p> <p>In relazione a tale verifica la Giunta proporrà al Consiglio Comunale l'adozione delle necessarie misure di mitigazione e/o di compensazione individuate dalla VAS.</p> <p>Dovrà essere garantita la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con gli interventi compensativi di perequazione ambientale in ambito rurale.</p> <p>Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.</p> <p><i>Interventi di mitigazione e di compensazione</i></p> <p>Attuazione degli interventi di mitigazione e di compensazione. Tali misure sono previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma, previsto dalla Direttiva 42/2001/CE allegato I, co.g).</p> <p>Con l'applicazione delle misure di mitigazione, previste dalle linee guida VIA, 18 Giugno 2001, è possibile evitare completamente l'impatto negativo e/o minimizzarne l'effetto.</p> <p>Il rapporto ambientale del PAT per "opere di mitigazione" definisce delle misure dirette sottoforma di provvedimenti e/o di interventi che servono a ridurre gli effetti negativi nell'ambiente dello scenario di piano prescelto. Le mitigazioni sono definite solamente dopo la caratterizzazione e stima degli effetti negativi sull'ambiente, solo cioè dopo aver conosciuto l'entità e l'estensione complessiva degli effetti negativi e la loro propagazione ed estensione.</p> <p>Le mitigazioni previste sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Canalizzazione, raccolta e recupero acque</li> <li>II. Drenaggi per il mantenimento dei flussi e delle portate di falda e Risparmio idrico</li> <li>III. Consolidamento e rinverdimento spondale</li> <li>IV. Ricostituzione e ripiantumazione della vegetazione danneggiata nel territorio</li> <li>V. Ricostituzione dei percorsi abituali della fauna (corridoi verdi lungo il Tergola)</li> <li>VI. Barriere arboree di mitigazione visiva e/o funzionale</li> <li>VII. Misure di inserimento paesaggistico e di riqualificazione urbana</li> <li>VIII. Interventi a verde in aree di nuova costruzione</li> <li>IX. Schermature e zone tampone (Corridoi ecologici)</li> <li>X. Contenimento del consumo di suolo (es. espansione in altezza, completamento delle aree già previste dal PRG...)</li> <li>XI. Ripristino della funzionalità e della fruibilità delle aree</li> <li>XII. Uso di fonti energetiche rinnovabili (Utilizzo del solare termico, Utilizzo di pannelli fotovoltaici)</li> <li>XIII. Edilizia ecosostenibile (Utilizzo</li> </ol>	<p>dell'edilizia.</p> <p>alla realizzazione del sistema dei parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili.</p> <p>all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita e le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli.</p> <p>In relazione a tale verifica la Giunta proporrà al Consiglio Comunale l'adozione delle necessarie misure di mitigazione e/o di compensazione individuate dalla VAS.</p> <p>Dovrà essere garantita la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con gli interventi compensativi di perequazione ambientale in ambito rurale.</p> <p>Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.</p> <p><i>Interventi di mitigazione e di compensazione</i></p> <p>Attuazione degli interventi di mitigazione e di compensazione. Tali misure sono previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma, previsto dalla Direttiva 42/2001/CE allegato I, co.g).</p> <p>Con l'applicazione delle misure di mitigazione, previste dalle linee guida VIA, 18 Giugno 2001, è possibile evitare completamente l'impatto negativo e/o minimizzarne l'effetto.</p> <p>Il rapporto ambientale del PAT per "opere di mitigazione" definisce delle misure dirette sottoforma di provvedimenti e/o di interventi che servono a ridurre gli effetti negativi nell'ambiente dello scenario di piano prescelto. Le mitigazioni sono definite solamente dopo la caratterizzazione e stima degli effetti negativi sull'ambiente, solo cioè dopo aver conosciuto l'entità e l'estensione complessiva degli effetti negativi e la loro propagazione ed estensione.</p> <p>Le mitigazioni previste sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Canalizzazione, raccolta e recupero acque</li> <li>II. Drenaggi per il mantenimento dei flussi e delle portate di falda e Risparmio idrico</li> <li>III. Consolidamento e rinverdimento spondale</li> <li>IV. Ricostituzione e ripiantumazione della vegetazione danneggiata nel territorio</li> <li>V. Ricostituzione dei percorsi abituali della fauna (corridoi verdi lungo il Tergola)</li> <li>VI. Barriere arboree di mitigazione visiva e/o funzionale</li> <li>VII. Misure di inserimento paesaggistico e di riqualificazione urbana</li> <li>VIII. Interventi a verde in aree di nuova costruzione</li> <li>IX. Schermature e zone tampone (Corridoi ecologici)</li> <li>X. Contenimento del consumo di suolo (es. espansione in altezza, completamento delle aree già previste dal PRG...)</li> <li>XI. Ripristino della funzionalità e della fruibilità delle aree</li> <li>XII. Uso di fonti energetiche rinnovabili (Utilizzo del solare termico, Utilizzo di pannelli fotovoltaici)</li> <li>XIII. Edilizia ecosostenibile (Utilizzo materiali bioecologici, Efficienza energetica, Comfort estivo degli edifici, ecc.)</li> <li>XIV. Riduzione delle fonti di Illuminazione e di rumore</li> <li>XV. Coperture, terrazzi e pareti verdi</li> </ol> <p>Le azioni di mitigazione sono da prevedere nella stesura del PI relativamente agli effetti che produrrà sul territorio con la sua</p>
---	---	--

<p>nella stesura del PI relativamente agli effetti che produrrà sul territorio con la sua attuazione.</p> <p><i>Prescrizioni</i></p> <p>Le opere e gli interventi di mitigazione, dovranno essere effettuati contemporaneamente, e non successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano che siano all'origine degli effetti ambientali negativi che hanno richiesto tali mitigazioni. La realizzazione delle opere e degli interventi di mitigazione di cui al presente articolo, dovrà seguire le disposizioni contenute sul Rapporto Ambientale le quali costituiscono parte integrante delle presenti norme.</p> <p>Le mitigazioni sono da attuare indipendentemente dal possibile assoggettamento successivo dei progetti di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di VIA nazionale e regionale e nel caso di progetti sottoposti a VIA dovranno essere adottate tra le misure di mitigazione dello studio di impatto ambientale.</p> <p>Il rapporto ambientale, ai sensi delle linee guida VIA, appendice 3.B, prevede che le misure di compensazione nascano dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione tra i vari soggetti interessati: pubblico o portatori di interesse in generale, la pubblica amministrazione e il proponente dell'opera. All'interno del Rapporto Ambientale sono definite delle possibili misure di compensazione che l'Amministrazione Comunale potrà adottare nel Piano degli Interventi.</p> <p>Al fine di escludere gli effetti su habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", il PI sarà assoggettato a procedura di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. 2299/2014 e D.G.R. 200/2014.</p> <p>In recepimento del parere VAS in sede di attuazione del Piano:</p> <p>La linea preferenziale di sviluppo residenziale e individuata nell'ATO 2 ad ovest del Capoluogo, per la quale non viene indicato il "limite fisico alla nuova edificazione" dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06.</p> <p>I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R. 1717 del 03.10.2013.</p> <p>Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.</p> <p>Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.</p> <p>In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità di cui al presente articolo, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.</p>	<p>materiali bioecologici, Efficienza energetica, Comfort estivo degli edifici, ecc.)</p> <p>XIV. Riduzione delle fonti di illuminazione e di rumore</p> <p>XV. Coperture, terrazzi e pareti verdi</p> <p>Le azioni di mitigazione sono da prevedere nella stesura del PI relativamente agli effetti che produrrà sul territorio con la sua attuazione.</p> <p><i>Prescrizioni</i></p> <p>Le opere e gli interventi di mitigazione, dovranno essere effettuati contemporaneamente, e non successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano che siano all'origine degli effetti ambientali negativi che hanno richiesto tali mitigazioni. La realizzazione delle opere e degli interventi di mitigazione di cui al presente articolo, dovrà seguire le disposizioni contenute sul Rapporto Ambientale le quali costituiscono parte integrante delle presenti norme.</p> <p>Le mitigazioni sono da attuare indipendentemente dal possibile assoggettamento successivo dei progetti di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di VIA nazionale e regionale e nel caso di progetti sottoposti a VIA dovranno essere adottate tra le misure di mitigazione dello studio di impatto ambientale.</p> <p>Il rapporto ambientale, ai sensi delle linee guida VIA, appendice 3.B, prevede che le misure di compensazione nascano dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione tra i vari soggetti interessati: pubblico o portatori di interesse in generale, la pubblica amministrazione e il proponente dell'opera. All'interno del Rapporto Ambientale sono definite delle possibili misure di compensazione che l'Amministrazione Comunale potrà adottare nel Piano degli Interventi.</p> <p>Al fine di escludere gli effetti su habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", il PI sarà assoggettato a procedura di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. 1400/2017.</p> <p>In recepimento del parere VAS n. 58 del 27 marzo 2014 in sede di attuazione del Piano: La linea preferenziale di sviluppo residenziale e individuata nell'ATO 2 ad ovest del Capoluogo, per la quale non viene indicato il "limite fisico alla nuova edificazione" dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06.</p> <p>I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R. 1717 del 03.10.2013.</p> <p>Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.</p> <p>Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.</p> <p>In sede di monitoraggio, dando</p>	<p>attuazione.</p> <p><i>Prescrizioni</i></p> <p>Le opere e gli interventi di mitigazione, dovranno essere effettuati contemporaneamente, e non successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano che siano all'origine degli effetti ambientali negativi che hanno richiesto tali mitigazioni. La realizzazione delle opere e degli interventi di mitigazione di cui al presente articolo, dovrà seguire le disposizioni contenute sul Rapporto Ambientale le quali costituiscono parte integrante delle presenti norme.</p> <p>Le mitigazioni sono da attuare indipendentemente dal possibile assoggettamento successivo dei progetti di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di VIA nazionale e regionale e nel caso di progetti sottoposti a VIA dovranno essere adottate tra le misure di mitigazione dello studio di impatto ambientale.</p> <p>Il rapporto ambientale, ai sensi delle linee guida VIA, appendice 3.B, prevede che le misure di compensazione nascano dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione tra i vari soggetti interessati: pubblico o portatori di interesse in generale, la pubblica amministrazione e il proponente dell'opera. All'interno del Rapporto Ambientale sono definite delle possibili misure di compensazione che l'Amministrazione Comunale potrà adottare nel Piano degli Interventi.</p> <p>Al fine di escludere gli effetti su habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", il PI sarà assoggettato a procedura di valutazione di incidenza ai sensi della <del>D.G.R. 1400/2017</del> <del>2299/2014</del> e <del>D.G.R. 200/2014</del>.</p> <p>In recepimento del parere VAS n. 58 del 27 marzo 2014 in sede di attuazione del Piano: La linea preferenziale di sviluppo residenziale e individuata nell'ATO 2 ad ovest del Capoluogo, per la quale non viene indicato il "limite fisico alla nuova edificazione" dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06.</p> <p>I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R. 1717 del 03.10.2013.</p> <p>Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.</p> <p>Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.</p> <p>In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità di cui al presente articolo, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.</p> <p>In recepimento del parere VAS n. 44 del 16 marzo 2023 e dell'istruttoria VINCA n. 34/2023 in sede di attuazione del Piano: Non dovranno essere interessate o sottratte superfici riferibile ad habitat di interesse comunitario e dovrà essere mantenuta</p>
---	---	--

	<p>articolo, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.</p> <p>In recepimento del parere VAS n. 44 del 16 marzo 2023 e dell'istruttoria VINCA n. 34/2023 in sede di attuazione del Piano: Non dovranno essere interessate o sottratte superfici riferibile ad habitat di interesse comunitario e dovrà essere mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero dovrà essere garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini): <i>Lycaena dispa</i>, <i>Bufo viridis</i>, <i>Rana dalmatina</i>, <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Hierophis viridiflavus</i>, <i>Corone/la austriaca</i>, <i>Natrix tessellata</i>, <i>Pernis apivorus</i>, <i>A/cedo atthis</i>, <i>Lanius col/uria</i>, <i>Pipistrellus kuhlii</i>, <i>Pipistrellus nathusii</i>. Altresì andrà previsto il recupero dell'ambito di cui all'art. "75-bis - Isole ad elevata naturalità (Boschetto lungo il fiume Tergola)", anche diversamente localizzabile lungo il Tergola;</p> <p>Dovrà essere perseguito il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno specificatamente previsti ed avviati nell'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle aree di connessione ecologica-funzionale;</p> <p>Si dovranno impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;</p> <p>Il Comune dovrà verificare e documentare il rispetto delle suddette prescrizioni e darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.</p>	<p>Il PAT è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dalla sua attuazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", determinando le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti per potere adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione indicate dalla VAS.</p> <p>Tutte le azioni di piano sono subordinate alle misure di mitigazione e/o di compensazione previste dalla VAS.</p> <p>Le modalità di verifica e monitoraggio della sostenibilità alle previsioni del PAT, in rapporto alla VAS, sono così determinate:</p> <p>L'attuazione delle previsioni del PAT, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, sarà sottoposta a specifico monitoraggio.</p> <p>Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.</p> <p>La relazione evidenzierà, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche riferendosi ai dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.</p> <p>Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 7, della L.R.11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del PI, la Giunta presenterà al Consiglio Comunale un rapporto che dovrà verificare puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi si riferiscono;</li> <li>alla riduzione delle eventuali perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi.</li> <li>all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei trasporti urbani e a quello dell'edilizia.</li> <li>alla realizzazione del sistema dei parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili.</li> <li>all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita e le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli.</li> </ul> <p>In relazione a tale verifica la Giunta proporrà al Consiglio Comunale l'adozione delle necessarie misure di mitigazione e/o di compensazione individuate dalla VAS.</p>
--	---	--

<b>Art. 73 – Corridoi ecologici principali – blueway</b>		
Testo attuale	Testo modificato	Comparazione

<p>Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni del Piano degli Interventi. Interventi di mitigazione e di compensazione</p> <p>Attuazione degli interventi di mitigazione e di compensazione. Tali misure sono previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più</p>	<p>Dovrà essere garantita la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con gli interventi compensativi di</p>
---	--

<p>1. Il PAT individua nel suo territorio i corridoi ecologici principali, la cui funzione di corridoi preferenziali è esaltata dal fatto di essere delle idrovie all'interno di una matrice antropizzata. Tale peculiarità mantiene e favorisce le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, zone cuscinetto e zone di restauro ambientale impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento.</p> <p>2. I corsi d'acqua svolgono il ruolo di "corridoio ecologico", ovvero di una fascia continua di maggiore naturalità che collega differenti aree naturali tra loro separate (nodi, zone cuscinetto, ambiti di tutela degli elementi di naturalità a matrice agraria), limitando gli effetti negativi della frammentazione ecologica causati dalla attuale artificializzazione diffusa.</p> <p>3. Tali corridoi partecipano alla costruzione della rete ecologica del PAT, ossia all'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già individuate e normate dal Piano, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.</p> <p>4. La rete ecologica del PAT è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e da gangli primari e secondari.</p> <p>DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI</p> <p>5. Il PI in relazione al territorio considerato perseguirà la messa a sistema di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat;</li> <li>zone umide anche minime;</li> <li>aree boscate anche minime;</li> <li>corsi d'acqua naturali e artificiali;</li> <li>prati;</li> <li>siepi e filari;</li> <li>neo-ecosistemi paraturali.</li> </ol> <p>6. Il PI, sulla base delle previsioni del PAT, provvederà altresì ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione;</li> <li>i corridoi e aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale;</li> <li>le zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;</li> <li>le aree di riqualificazione ambientale, che si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale.</li> </ol> <p>7. Entro questi ambiti, dovrà essere perseguito il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee), tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle</p>	<p>1. Il PAT individua nel suo territorio i corridoi ecologici principali, la cui funzione di corridoi preferenziali è esaltata dal fatto di essere delle idrovie all'interno di una matrice antropizzata. Tale peculiarità mantiene e favorisce le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, zone cuscinetto e zone di restauro ambientale impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento.</p> <p>2. I corsi d'acqua svolgono il ruolo di "corridoio ecologico", ovvero di una fascia continua di maggiore naturalità che collega differenti aree naturali tra loro separate (nodi, zone cuscinetto, ambiti di tutela degli elementi di naturalità a matrice agraria), limitando gli effetti negativi della frammentazione ecologica causati dalla attuale artificializzazione diffusa.</p> <p>3. Tali corridoi partecipano alla costruzione della rete ecologica del PAT, ossia all'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già individuate e normate dal Piano, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.</p> <p>4. La rete ecologica del PAT è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e da gangli primari e secondari.</p> <p>DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI</p> <p>5. Il PI in relazione al territorio considerato perseguirà la messa a sistema di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat;</li> <li>zone umide anche minime;</li> <li>aree boscate anche minime;</li> <li>corsi d'acqua naturali e artificiali;</li> <li>prati;</li> <li>siepi e filari;</li> <li>neo-ecosistemi paraturali.</li> </ol> <p>6. Il PI, sulla base delle previsioni del PAT, provvederà altresì ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione;</li> <li>i corridoi e aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale;</li> <li>le zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;</li> <li>le aree di riqualificazione ambientale, che si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale.</li> </ol> <p>7. Entro questi ambiti, dovrà essere perseguito il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee), tenuto conto</p>	<p>1. Il PAT individua nel suo territorio i corridoi ecologici principali, la cui funzione di corridoi preferenziali è esaltata dal fatto di essere delle idrovie all'interno di una matrice antropizzata. Tale peculiarità mantiene e favorisce le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, zone cuscinetto e zone di restauro ambientale impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento.</p> <p>2. I corsi d'acqua svolgono il ruolo di "corridoio ecologico", ovvero di una fascia continua di maggiore naturalità che collega differenti aree naturali tra loro separate (nodi, zone cuscinetto, ambiti di tutela degli elementi di naturalità a matrice agraria), limitando gli effetti negativi della frammentazione ecologica causati dalla attuale artificializzazione diffusa.</p> <p>3. Tali corridoi partecipano alla costruzione della rete ecologica del PAT, ossia all'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già individuate e normate dal Piano, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.</p> <p>4. La rete ecologica del PAT è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e da gangli primari e secondari.</p> <p>DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI</p> <p>5. Il PI in relazione al territorio considerato perseguirà la messa a sistema di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat;</li> <li>zone umide anche minime;</li> <li>aree boscate anche minime;</li> <li>corsi d'acqua naturali e artificiali;</li> <li>prati;</li> <li>siepi e filari;</li> <li>neo-ecosistemi paraturali.</li> </ol> <p>6. Il PI, sulla base delle previsioni del PAT, provvederà altresì ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione;</li> <li>i corridoi e aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale;</li> <li>le zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;</li> <li>le aree di riqualificazione ambientale, che si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale.</li> </ol> <p>7. Entro questi ambiti, dovrà essere perseguito il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee), tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle</p>
--	--	--

	<p>della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno specificatamente previsti ed avviati nell'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle aree di connessione ecologica-funzionale.</p>	<p>trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno specificatamente previsti ed avviati nell'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle aree di connessione ecologica-funzionale.</p>
--	---	---

**Ribadito** che le modifiche introdotte ai predetti artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T. non intendono favorire nuove trasformazioni territoriali, generalizzate e indiscriminate all'interno degli ambiti tutelati ma, unicamente, consentire l'attuazione di previsioni urbanistiche consolidate (discendenti dal P.R.G.) e confermate nel successivo Piano degli Interventi ora vigente;

**Rilevato** che in ragione delle predette scelte e del parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 44 del 16/04/2023, è stato predisposto il Rapporto Ambientale (R.A.), completo della sintesi non tecnica (SnT) al fine di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con lo scopo di valutare gli effetti ambientali delle scelte di pianificazione effettuate prima della loro approvazione (ex ante), durante e al termine del loro periodo di validità (in itinere, ex post).

**Considerato** che ai fini del procedimento VAS trovano applicazione le disposizioni previste dalla D.G.R.V. 545 del 09/05/2022;

**Precisato** che in data 07/12/2022 è stato condotto un incontro di *scoping* con l'autorità regionale competente per la VAS;

**Precisato** inoltre che entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della L. 69/2009. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e successivamente alla conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica il consiglio comunale deciderà sulle stesse e contestualmente approverà la variante.

**Ritenuto**, quindi, sussistere le condizioni per l'adozione della variante al PAT avente i contenuti innanzi descritti e costituita da:

*Elaborati adottati con D.C.C. n. 46 del 30/12/2019 (non oggetto di modifica)*

- Tavola 4.1 – Perimetrazione ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017

*Nuovi elaborati redatti a seguito della fase di consultazione VAS:*

- Relazione illustrativa
- Estratto Norme Tecniche articoli variati
- Estratto Norme Tecniche articoli variati – testo comparato
- Quadro conoscitivo

**Ritenuto** inoltre, in riferimento alla componente ambientale della variante di adottare inoltre:

- a. Rapporto Ambientale (R.A.);
- b. Sintesi non tecnica (SnT);
- c. Dichiarazione di non necessità Vinca

avviando la FASE 3 del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) definita dalla D.G.R. 545/2022;

**Dato atto** che, con la sola esclusione degli elaborati di progetto della presente variante rimangono fermi tutti i contenuti del Piano di Assetto del Territorio approvato e, conseguentemente, i relativi elaborati;

**Precisato** che i Piani degli Interventi che saranno adottati successivamente alla presente Variante al PAT dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al valore di superficie trasformabile approvata, e ai disposti della L.R. 14/2017 e della DGR n. 668 del 15/05/2018;

**Vista** la L.R. n. 11 del 23/04/2004, avente ad oggetto *“Norme per il Governo del Territorio”*;

**Vista** la L.R. n. 14 del 06/06 2017, avente ad oggetto *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*;

**Vista** la D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 avente ad oggetto *“Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 - Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”*;

**Visto** il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 avente ad oggetto *“Norme in materia ambientale”*;

**Vista** la D.G.R.V. 545 del 09/05/2022 avente ad oggetto *“Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233. Revoca della D.G.R. 791/2009”*.

**Rilevato** che l'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 contiene la clausola generale in base alla quale per tutti gli amministratori locali vi è sempre l'obbligo di astensione qualora vengano a trovarsi in posizione di conflitto, in quanto portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con quello pubblico;

**Dato atto** che il presente provvedimento non necessita di parere contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Visto** il parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**Con voti** favorevoli unanimi, legalmente espressi;

## DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **di adottare** la variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. 14/2017, e di modifica agli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche, composta dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

*Elaborati adottati con D.C.C. n. 46 del 30/12/2019 (non oggetto di modifica)*

- Tavola 4.1 – Perimetrazione ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017

*Nuovi elaborati redatti a seguito della fase di consultazione VAS:*

- Relazione illustrativa
- Estratto Norme Tecniche articoli variati
- Estratto Norme Tecniche articoli variati – testo comparato
- Quadro conoscitivo

3. **di adottare** inoltre:

- a. Rapporto Ambientale (R.A.) – *(il documento è depositato e consultabile presso l'ufficio tecnico comunale);*
- b. Sintesi non tecnica (SnT) - *(il documento è depositato e consultabile presso l'ufficio tecnico comunale);*
- c. Dichiarazione di non necessità Vinca - *(il documento è depositato e consultabile presso l'ufficio tecnico comunale);*

avviando la FASE 3 del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) definita dalla DGR

545/2022; la documentazione riguardante

4. **di stabilire** che le Autorità competenti in materia ambientale, che sono essere interessate dagli effetti che l'attuazione del piano o programma o modifica può avere sull'ambiente sono quelle di seguito indicate:
  - Regione del Veneto – Area Tutela e sicurezza del Territorio;
  - Regione Veneto - Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;
  - Provincia di Padova;
  - Azienda Ulss 6 Euganea;
  - Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le provincie di Belluno, Padova e Treviso;
  - Comuni di San Giorgio in Bosco, Campo San Martino, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, San Martino di Lupari;
5. **di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti previsti e successivi secondo quanto previsto dalla D.G.R. 545 del 09/05/2022, dalla L.R. 11/2004 e dalla L.R. 14/2017;
6. **di prevedere** l'attivazione di iniziative di informazione/partecipazione degli altri Enti/soggetti pubblici e privati e del pubblico stabilendo che, in conformità all'art. 32 della L. 69/2009, gli obblighi di pubblicazione del presente atto si intenderanno assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico e degli enti pubblici obbligati;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
8. **di dichiarare**, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il video della seduta e' disponibile nel file reperibile all'indirizzo:

<http://www.digital4democracy.com/seduteonline/villadelconte/>

**PARERI** (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20-04-2023

Il responsabile del servizio

F.to Faresin Giancarlo

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 27-04-2023

Il responsabile del servizio

F.to Zampieri Roberta